

FAQ

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI TRATTAMENTO ARIA DELLA CITTA' UNIVERSITARIA E DELLE SEDI ESTERNE. – CIG 7632654954.

1) DOMANDE

A) Con riferimento al punto A.1.1.1 dell'art. 18.1 ed all'art. 24 del Disciplinare si chiede l'esperienza pregressa (anni) di ciascun addetto attualmente impiegato alla conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici e reti di teleriscaldamento di potenza nominale superiore a 1 MWt.

B) Con riferimento al punto A.1.1.3 dell'art. 18.1 ed all'art. 24 del Disciplinare si chiede il numero di frigoristi patentati attualmente impiegati.

C) Con riferimento al punto A.1.1.4 dell'art. 18.1 ed all'art. 24 del Disciplinare si chiede l'esperienza pregressa (anni) di ciascun addetto attualmente impiegato alla conduzione degli impianti termici di potenza nominale superiore a 232 kW.

D) Con riferimento all'art. 24 del Disciplinare si chiede prospetto con qualifica, livello, ruolo/mansione, tipologia di impiego (full-time o part-time) e RAL di ciascun addetto attualmente impiegato.

RISPOSTE

A) Il punto A.1.1.1 dell'art. 18.1 del disciplinare di gara richiede la media degli anni di esperienza degli addetti, ivi indicati, evidentemente attualmente presenti, non essendo stato indicato, peraltro, alcun periodo di riferimento.

B) Si conferma che il punto A.1.1.3 dell'art. 18.1 richiede il numero frigoristi attualmente impiegati, non essendo stato indicato, peraltro, alcun periodo di riferimento.

C) Si conferma che il punto A.1.1.4 dell'art. 18.1 richiede l'esperienza pregressa del personale, per la conduzione di impianti termici con potenza termica nominale superiore a 232Kw, attualmente impiegato, non essendo stato indicato, peraltro, alcun periodo di riferimento.

D) Si precisa che nell'art. 24 del disciplinare è stato specificato: <<Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione del contratto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, aggiudicatario e sindacati.>>.

2) DOMANDE

A) In merito a quanto richiesto al punto 7.7.a (pag. 13/47) del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, i requisiti di cui al punto 7.3 lettera e del Disciplinare di gara (tecnici), debbano essere posseduti dalla/e consorziata/e indicata/e quali esecutrici, come previsto dall'art. 47 comma 1 del Codice stesso.

B) In merito ai criteri di attribuzione dei punteggi (Offerta Tecnica) di cui al punto A.1.1 del Disciplinare di Gara (pag. 32/47), si chiede se quanto valutato relativamente ai sotto criteri A.1.1.1., A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4 non possa considerarsi sovrapponibile a quanto richiesto come requisito di partecipazione nell'ambito della documentazione amministrativa (punto 7.3.e); in caso positivo, si chiede se tale aspetto sia coerente con la normativa vigente.

RISPOSTE

A) In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, i requisiti di cui al punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara devono essere posseduti direttamente dal consorzio, come indicato nel punto 7.7 del

disciplinare di gara. Peraltro, l'art. 47 co.1 del Codice si riferisce al differente requisito dell'organico medio annuo.

B) Si rappresenta che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica non si considerano sovrapponibili ai requisiti di partecipazione alla gara, in quanto:

- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.1 viene valutata la media degli anni di esperienza degli addetti ivi indicati, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento al numero delle unità di personale dettagliato nel punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara;
- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.2 viene valutata l'esperienza pregressa del tecnico EGE, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento al numero delle unità di personale dettagliato nel punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara;
- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.3 viene valutato il numero superiore a 4 unità del personale dotato di patentino da frigorista, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento ad un dato numerico pari a 4 unità del medesimo personale;
- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.4 viene valutata l'esperienza pregressa del personale per la conduzione di impianti termici con potenza termica nominale superiore a 232 kW, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento al numero delle unità di personale dettagliato nel punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara.

3) DOMANDA

Siamo a chiederVi cortesemente di specificare i soggetti a cui deve essere intestata la copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all'art. 7.2 lettera c) del Disciplinare di gara.

RISPOSTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, il requisito della copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara deve essere posseduto dall'operatore economico. Qualora quest'ultimo sia costituito da più imprese, il requisito in argomento dovrà essere posseduto secondo quanto indicato nei punti 7.6 e 7.7 del disciplinare di gara, in relazione alle diverse tipologie giuridiche, ivi indicate, di possibile composizione dell'operatore economico.

4) DOMANDA

Si chiede chiarimento in merito a quanto indicato nel Disciplinare di Gara, punto 7 lettera i) *"Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione dell'energia alla norma ISO 50001:2011"*.

In assenza di certificazione ISO 50001:2011, è ritenuta valida ed equivalente la presentazione del certificato UNI CEI 11352:2014?

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di Gara, punto 7 lettera i) *"Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione dell'energia alla norma ISO 50001:2011"*.

La norma UNI CEI 11352 è una norma nazionale che prescrive i requisiti minimi che le società devono possedere per essere qualificate Energy Service Company (ESCO).

Le due norme, seppur facenti parte dell'ambito dell'efficienze energetica, non sono equivalenti.

5) DOMANDA

Con riferimento alla gara in oggetto e al requisito previsto al punto 7.3. lettera i) del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che soddisfa il requisito il concorrente che possieda in via alternativa alla ISO 50001:2011 la certificazione UNI CEI 11352:2014.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda n. 4.

6) DOMANDE

A) In riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lett. e), essendo lo scrivente un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, si chiede conferma che tale requisito possa essere posseduto dall'impresa consorziata indicata per l'esecuzione dell'appalto, questo anche in ragione della vigente normativa che all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 prevede che i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati con le medesime modalità previste per tutti gli altri operatori economici, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

B) In riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lett. i), essendo lo scrivente in iter procedurale per l'ottenimento della Certificazione richiesta ma al momento non ancora in possesso, si chiede se al fine dimostrazione di quanto richiesto, anche in ragione di quanto previsto all'art. 87 del D.Lgs. 50/2016, possa essere presentata la Certificazione UNI CEI 11352:2014, che definisce i requisiti per le società che forniscono servizi energetici.

C) In riferimento al requisito di cui al punto 7.2 lett. c), essendo lo scrivente un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, si chiede conferma che la copertura assicurativa contro i rischi professionali richiesta per un massimale non inferiore a € 6.000.000,00, possa essere dimostrata sommando i massimali della Polizza in possesso del Consorzio con quelli in possesso dall'impresa consorziata indicata per l'esecuzione dell'appalto.

RISPOSTE

A) In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito di cui al punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara deve essere posseduto dal consorzio, che può spendere, oltre al proprio requisito, anche quello delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quello delle consorziate non esecutrici, con computo cumulativo in capo al consorzio, come indicato nel punto 7.7 del disciplinare di gara.

B) Si veda la risposta alla domanda n. 4.

Nell'ipotesi in cui gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere la valutazione di conformità delle proprie misure di gestione dell'energia alla norma ISO 50001:2011, richiesta dal disciplinare di gara, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, per motivi non imputabili ai medesimi, la stazione appaltante, come espressamente specificato nel punto 7.3 lett. i) del disciplinare di gara, ammetterà altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità solo alle condizioni indicate nell'art. 87, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e solo previa dimostrazione dei motivi, non imputabili agli operatori economici offerenti, di impossibilità ad ottenere la valutazione in argomento.

C) In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito di cui al punto 7.3 lett. c) del disciplinare di gara deve essere posseduto dal consorzio, che può spendere, oltre al proprio requisito, anche quello delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quello delle consorziate non esecutrici, con computo cumulativo in capo al consorzio, come indicato nel punto 7.7 del disciplinare di gara.

7) DOMANDA

In conformità all'art. 2.2 del Disciplinare di gara, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: è corretto interpretare che il riferimento all'ultimo triennio indicato ai punti 7.2 lett. b) e 7.3 lett. d) del Disciplinare di gara sia riferibile al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ossia il periodo compreso tra il 10/10/2015 e il 10/10/2018?

RISPOSTA

Il punto 7.2 lett. b) del disciplinare di gara prevede il requisito del fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'Accordo Quadro con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. Pertanto, per il requisito in argomento ci si riferisce non agli ultimi tre anni, ma agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, calcolandoli a ritroso dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Il punto 7.3 lett. d) del disciplinare di gara prevede il requisito dell'esecuzione nell'ultimo triennio di un servizio "di punta" analogo a quello del servizio di presidio degli impianti di importo minimo pari ad Euro 500.000,00. In tal caso si conferma che occorre riferirsi all'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 73 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e 2 comma 6 del D.M. MIT 2 dicembre 2016, occorre riferirsi alla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ossia alla data del 15/10/2018. Pertanto, l'ultimo triennio citato nel punto 7.3 lett. d) del disciplinare di gara si riferisce al periodo compreso tra il 15/10/2015 e il 15/10/2018.

8) DOMANDA

Con riferimento alla gara europea a procedura aperta per la conclusione con un unico operatore economico di un accordo quadro per lo svolgimento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio degli impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria della Città universitaria e delle sedi esterne - CIG 7632654954, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler disporre una proroga dei termini di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. 50/2016 ad oggi fissati per il 15 novembre p.v.

Stante la complessità, l'importanza e l'entità dei servizi oggetto della gara, ed essendo necessaria una attenta analisi per la composizione della compagine idonea a soddisfare e garantire i risultati di efficienza ed efficacia richiesti da Codesta Stazione appaltante nella documentazione di gara, ed al fine di rispondere con soluzioni tecnico-organizzative e tecnologiche idonee al conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, è necessario un congruo periodo di tempo, da spendersi in analisi ed elaborazione delle soluzioni progettuali per l'erogazione dei servizi.

Occorre ricordare che, per questi fini, lo stesso legislatore, nelle procedure aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa, abbia notevolmente privilegiato l'aspetto tecnico rispetto a quello economico (70 punti al requisito tecnico e 30 punti a quello economico).

Fermo quanto sopra, la concessione di un congruo periodo di proroga, almeno di 30 giorni, si porrebbe altresì pienamente in linea con i canoni di massima apertura alla concorrenza che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche e che esigono che la partecipazione sia consentita, effettivamente, al maggior numero possibile di operatori economici, senza aggravare in alcun modo la posizione di Codesta Stazione appaltante che, al contrario, essendoci una maggiore partecipazione e delle offerte tecniche di qualità più elevata, ne guadagnerebbe in qualità ed in economicità del servizio.

RISPOSTA

Si specifica che il numero di giorni fissati per presentare le offerte si ritiene, oltre che conforme alla normativa vigente, congruo in relazione alla complessità dell'appalto. Di fatto gli elementi A1 "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO", A2 "GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA" (ed i conseguenti sub elementi) che saranno oggetto di valutazione, pur se non sono sovrapponibili ai requisiti di partecipazione alla gara, rappresentano proprio eventuali elementi aggiuntivi rispetto ai requisiti per la partecipazione e, pertanto, il numero dei giorni fissati per presentare le offerte è ritenuto congruo per poter essere rappresentati nelle proprie offerte tecniche di gara da parte dei partecipanti.

9) DOMANDA

In merito ai Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara, siamo a chiederVi cortesemente se nei contratti di impiego, da fornire a comprova in copia conforme, possa essere applicato un omissis afferente i dati oggetto di protezione in virtù del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'importo di retribuzione.

RISPOSTA

Si segnala che la produzione di copia conforme dei contratti di impiego attiene ad una fase successiva alla presentazione dell'offerta, in quanto nel punto 7 del disciplinare di gara è espressamente indicato che i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a seguito di apposita pending sul sistema stesso. La produzione dei documenti avverrà nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente.